

FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA

Art. 1: Costituzione

E' costituita la "Fondazione Archeologica Canosina - Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con sede in Canosa di Puglia.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione di partecipazione disciplinato dagli artt. 12 e segg. del Codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della regione Puglia. Le attività strumentali al perseguimento degli scopi possono svolgersi in Italia e all'estero.

Art. 2: Scopi

La Fondazione persegue la finalità di favorire la crescita di una coscienza civile sui problemi relativi al patrimonio culturale, artistico ed archeologico. Contribuendo attivamente alla sua conservazione, tutela, conoscenza e promozione, valorizzando il patrimonio affidato alla Fondazione stessa e garantendone la gestione, la fruizione e l'apertura al pubblico.

La Fondazione intende, inoltre, progettare ed organizzare, direttamente o indirettamente, attività che possano contribuire all'arricchimento, alla promozione, alla conoscenza e alla valorizzazione dell'intero patrimonio culturale, artistico ed archeologico, favorendo, tra l'altro, il confronto e la collaborazione con enti ed istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 3: Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve e lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) Stipulare convenzioni per l'assunzione dei servizi comuni ai siti archeologici e museali;
- d) Partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della

Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- e) Costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività dirette al perseguimento degli scopi statutari, secondo le disposizioni di legge;
- f) Promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri e concorsi di idee, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema culturale e museale nazionale e internazionale, i relativi addetti e il pubblico;
- g) Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) Istituire premi e borse di studio;
- i) Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- j) Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4: Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia, con particolare riferimento alla legge 20 ottobre 1998, n. 368 e successivo regolamento.

Art. 5: Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) Dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori o da altri partecipanti;
- b) Dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) Dai diritti sui beni mobili ed immobili concessi in uso;
- d) Dalle elargizioni fatti da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del capitale;
- e) Dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- f) Da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6: Contratto di servizio

Il contratto di servizio tra il Comune di Canosa di Puglia ovvero altre istituzioni e la Fondazione disciplina i criteri e gli standard qualitativi ed economici della gestione del patrimonio archeologico e museale affidatole.

Il contratto di servizio disciplina le modalità di utilizzo dei beni mobili e immobili e del patrimonio museale appartenenti al demanio statale o comunale e concessi in uso o affidati alla Fondazione e dei relativi diritti di riproduzione.

Il Comune di Canosa di Puglia, ovvero altre istituzioni, provvede, anche in concorso con altri enti, alle spese di manutenzione straordinaria individuate nel contratto di servizio, al miglioramento ed incremento dei beni mobili ed immobili di cui la Fondazione è concessionaria o affidataria, direttamente o mediante specifica assegnazione di contributi a tali scopi destinati, mentre alla Fondazione spetta l'onere della manutenzione ordinaria.

Art. 7: Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) Dalle quote annuali versate dai soci della Fondazione;
- b) Da un eventuale trasferimento finanziario annuo appositamente iscritto nel bilancio del Comune di Canosa di Puglia e/o altri Enti Pubblici;
- c) Dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- d) Da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) Da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- f) Dai contributi in qualsiasi forma concessi da soci e non;
- g) Dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8: Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo. Entro il termine di 120 giorni, dalla decorrenza dell'anno, deve essere approvato il bilancio consuntivo. Il CdA deve predisporre il bilancio entro i 60 giorni dalla fine dell'esercizio e metterlo a disposizione del Collegio Sindacale che provvederà a predisporre propria relazione allo stesso.

Il bilancio con tutti gli allegati deve essere messo a disposizione dell'assemblea dei soci almeno 15 giorni prima dell'assemblea che deve tenersi entro 120 gg. dalla fine dell'esercizio.

Una volta approvati i bilanci, sia quello economico di previsione che di esercizio, devono essere pubblicati sul proprio sito WEB, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e segg. del Codice Civile. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata, se dovuto, nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione o dal suo Direttore, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.

Art. 9: Soci della Fondazione

I soci della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Onorari;
- c) Benemeriti;
- d) Ordinari

Art. 10: Soci fondatori

Sono soci fondatori i membri intervenuti all'atto costitutivo della Fondazione.

Art. 11: Socio onorari

Sono soci onorari di diritto, senza diritto di voto, i rappresentanti delle istituzioni che aderiscono alla Fondazione fra i quali il Sindaco pro tempore del Comune di Canosa e il Parroco pro tempore della Concattedrale Basilica di San Sabino. Sono altresì soci onorari gli studiosi che abbiano acquisito meriti particolari nel settore specifico dell'archeologia, cultura e arte e altre personalità che siano nominate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 12: Soci Benemeriti

Sono soci benemeriti coloro che, nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, versino una quota una tantum stabilita dal Consiglio di Amministrazione stesso, oltre alla quota annuale che versano tutti i soci. Le quote sono intransmissibili e non rivalutabili.

La qualifica di socio benemerito è intrasmissibile e non è temporanea, ma i diritti, connessi alla qualità di socio, secondo il presente statuto sono esercitabili soltanto dai soci in regola con il versamento annuale.

Art. 13: Soci ordinari

Sono i soci persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, le quote sono intrasmissibile e non rivalutabili.

I soci ordinari partecipano con tutti i diritti, al pari degli altri soci, alla vita della Fondazione.

La qualifica di socio ordinario è intrasmissibile e non è temporanea, ma i diritti connessi alla qualità di socio, secondo il presente statuto, sono esercitabili solo dai soci in regola con il versamento annuale.

Possono essere soci i minori. In tal caso, coloro che ne esercitano la potestà, sono titolari dei diritti connessi alla qualità di socio, ad eccezione della eleggibilità alle cariche sociali.

Art. 14: Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Presidente della Fondazione
- c) Il Consiglio di Amministrazione
- d) Il Direttore
- e) Il Collegio dei revisori dei conti
- f) Il Comitato scientifico
- g) I Presidenti onorari
- h) Il Collegio dei Probiviri

Art. 15: Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è convocata su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o di un terzo dei soci aventi diritto quando se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno. Essa nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e dei probiviri.

E' presieduta dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente della Fondazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Delibera a voto segreto per la nomina delle cariche sociali.

Ha diritto di voto chi è in regola con il versamento della quota annuale ed è iscritto al libro soci da almeno sei mesi.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta, da presentarsi di volta in volta.

Ogni delegato non può rappresentare più di un socio.

L'assemblea dei soci approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, delibera le modifiche dello statuto, predisposte dal Consiglio di Amministrazione e l'eventuale scioglimento con destinazione del patrimonio della Fondazione.

Redige il verbale il Direttore, che svolge anche le funzioni di Segretario, ed in sua assenza un Segretario nominato tra i soci. Il verbale verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I soci firmano il foglio presenza dell'assemblea, altresì firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16: Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed, in particolare, nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione o di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I soci della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 17: Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto al suo interno a maggioranza semplice dai membri del Consiglio di Amministrazione a voto segreto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e ne promuove le attività, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Adotta, nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone a ratifica di questo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni.

In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare uno o più Presidenti onorari della Fondazione individuandoli fra coloro i quali abbiano contribuito in misura particolare alla vita della

Fondazione, alla conoscenza del patrimonio artistico ed archeologico ed alla sua valorizzazione. La carica di Presidente onorario è a vita.

Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 18: Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di sette ad un massimo di diciannove membri, la maggioranza dei quali è eletta dall'assemblea dei soci.

Ne fa parte di diritto il Sindaco pro tempore del Comune di Canosa di Puglia o un suo delegato ed il Parroco pro tempore della Concattedrale Basilica di San Sabino o un suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza semplice e a voto segreto il presidente e il vice presidente della Fondazione tra i consiglieri eletti.

Nel caso che il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Puglia o la Provincia di Barletta - Andria - Trani o altri Enti partecipino al patrimonio della Fondazione anche con il conferimento in uso dei beni culturali che hanno in consegna, potrà essere nominato uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione su suggerimento dell'Ente partecipante. Questi avrà facoltà di delegare anche un non socio.

In ogni caso, requisito di eleggibilità è l'assenza di precedenti penali. Con l'eccezione dei membri nominati dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Barletta Andria Trani o altri Enti, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con altre cariche politiche istituzionali.

I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nominati prima della scadenza quadriennale per cooptazione, restano in carica fino alla prima assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- a) Stabilire annualmente, sentito il Comitato scientifico, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto;
- b) Predisporre la bozza di bilancio preventivo da sottoporre al Collegio dei Revisori per redigere la propria relazione, ed approvare il bilancio di previsione.
- c) Predisporre la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre a relazione del Collegio dei Revisori.
- d) Nominare e revocare il Direttore, definendone natura e qualifica del rapporto compatibilmente con la copertura finanziaria;
- e) Deliberare eventuali modifiche dello Statuto o dei regolamenti interni, per le successive approvazioni da parte dell'assemblea dei soci;

f) Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, per le successive approvazioni da parte dell'assemblea dei soci;

g) Nominare i Presidenti onorari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare al suo interno anche un Comitato direttivo ristretto predisponendo le deleghe e ratificando l'operato.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con i mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le riunioni si potranno tenere anche con mezzi telematici, web o altro.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente della Fondazione.

I consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione dopo tre assenze consecutive non giustificate e saranno cooptati. La delibera può essere impugnata innanzi al collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel caso di decadenza del consigliere nominato dall'Ente, la cooptazione sarà suggerita dallo stesso Ente; in difetto e fino a nuova nomina i quorum costitutivi saranno determinati senza tener conto del consigliere decaduto.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti Onorari ed il Direttore che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Consiglio scientifico o altri soci.

Il Verbale viene redatto da un Segretario nominato all'interno del Consiglio di Amministrazione e viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. I Consiglieri partecipanti sottoscrivono il foglio presenze e, se dovessero esserci Consiglieri collegati con mezzi telematici, il Presidente ne accerta la presenza.

Art. 19: Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nel settore della gestione e della valorizzazione dei beni culturali, artistici ed archeologici e dell'organizzazione museale. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina natura e qualifica del rapporto nel rispetto delle compatibilità finanziarie.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio di Amministrazione di cui svolge le funzioni di segretario, resta in carico quattro anni ed è riconfermabile una sola volta. Se nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carico fino a tale scadenza.

Egli provvede all'amministrazione ordinaria della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione delle cui deliberazioni cura l'attuazione e risponde al Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- a) Predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione;
- b) Predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- c) Predispone le proposte di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli immobili concessi in uso alla Fondazione da inoltrare all'Ente proprietario.

Inoltre sovrintende all'attività della Fondazione ed alla sua struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione.

Art. 20: Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei Revisori contabili, di cui un membro effettivo con funzioni di Presidente, nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Canosa di Puglia, un membro effettivo designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, un membro effettivo designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali, i restanti membri designati dall'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti è organo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative. Possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente il Ministero per i beni e le attività culturali e, qualora lo ritenga opportuno, gli altri organi della Fondazione, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

I membri del Collegio dei revisori restano in carica quattro esercizi e possono essere riconfermati. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Art. 21: Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione. E' presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da tre a sette membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone italiane e straniere, particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nel campo dei Beni Culturali e, in particolare, nei settori d'interesse della Fondazione.

Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore nella definizione e nella realizzazione delle attività della Fondazione, esprime parere consultivo sui programmi della Fondazione, e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni altra questione in cui il Consiglio di Amministrazione o il Direttore lo ritengano necessario.

Il Comitato scientifico segnala al Ministero per i beni e le attività culturali le attività della Fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 2 del presente statuto, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

I membri del Comitato scientifico esercitano il loro incarico a titolo gratuito, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 22: Collegio dei probiviri

Qualsiasi controversia insorgesse tra i vari organi della Fondazione o tra i soci e la Fondazione, sarà rimessa al Collegio dei probiviri, composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea dei soci che eleggono al loro interno il presidente.

Essi decideranno quali arbitri amichevoli compositori e quindi senza alcuna formalità ed inappellabilmente, ma previa redazione di apposito verbale da loro sottoscritto.

Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 23: Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità ai soggetti concedenti.

Art. 24: Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme vigenti in materia.

Art. 25: Disposizioni transitorie

Entro trenta giorni dalla presa d'atto del presente statuto da parte degli organi competenti, il Presidente della Fondazione convoca l'assemblea dei soci ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri di loro competenza previo richiesta agli enti interessati che procedano alle nomine di loro competenza.